

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **55/1984** (ECLI:IT:COST:1984:55)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **11/01/1984**; Decisione del **28/02/1984**

Deposito del **07/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16243**

Atti decisi:

N. 55

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 14 marzo 1984.

Pres. ELIA - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 538, comma secondo, del codice di

procedura civile, promossi con quattro ordinanze emesse il 4 agosto 1982 dal pretore di Nizza Monferrato ed iscritte ai nn. 749, 750, 751 e 757 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 81 e 88 del 1983;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con quattro identiche ordinanze emesse in data 4 agosto 1982 nei procedimenti esecutivi mobiliari promossi rispettivamente dalla S.n.c. A. Funari e C. e dalla ditta Lebuan s.r.l. contro Ameglio Patrizia, dalla ditta Legertex contro Prata Claudio e dalla S.a.s. N.G.F. contro la ditta ICEM di Quercioli Armando, il Pretore di Nizza Monferrato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, Codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. assumendo che la disposizione censurata, in quanto prevede la vendita al secondo incanto senza prezzo base in danno del debitore sottoposto ad espropriazione immobiliare concreterebbe: 1) una disparità di trattamento di fronte al debitore che subisce l'espropriazione immobiliare poiché l'art. 591 cod. proc. civ. prevede che nel caso di vano esperimento della prima asta, la seconda sia fissata ad un prezzo base inferiore solo di un quinto a quello precedente, e, 2) un contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà privata consentendo che il debitore veda vanificato il contenuto economico dei suoi beni;

che questa Corte, con la sentenza n. 130/72 ha già dichiarato non fondate identiche questioni sulla basilare considerazione del più ridotto valore dei beni mobili quale giustificazione della diversità di disciplina;

che la possibilità di esistenza di beni mobili di maggior valore degli immobili, prospettata dal Pretore nella ordinanza in esame, è del tutto marginale, mentre la razionalità di una norma va riguardata con riferimento alla normalità delle situazioni verificabili in concreto;

che neppure può valere ad indurre questa Corte a discostarsi dalla precedente decisione il raffronto, pure prospettato al Pretore, fra beni mobili rimasti tali e quelli eventualmente incorporati in un immobile, in quanto, nell'ipotesi di vendita, il bene mobile non viene in considerazione autonomamente ed è ovvio quindi che venga assoggettato alla disciplina dell'immobile cui accede;

che pertanto la ricordata giurisprudenza di questa Corte va confermata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi iscritti ai nn. 749, 750, 751, 757/82 dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma codice procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione con ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.